

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1170 DELLA COMMISSIONE****del 16 luglio 2015****che aggiunge ai contingenti di pesca per il 2015 alcuni quantitativi riportati nel 2014 a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96, gli Stati membri possono chiedere alla Commissione, anteriormente al 31 ottobre dell'anno in cui si applica un contingente di pesca ad essi assegnato, di riportare all'anno successivo fino al 10 % di detto contingente. La Commissione aumenta il contingente corrispondente del quantitativo riportato.
- (2) I regolamenti (UE) n. 1262/2012 <sup>(2)</sup>, (UE) n. 1180/2013 <sup>(3)</sup>, (UE) n. 24/2014 <sup>(4)</sup> e (UE) n. 43/2014 <sup>(5)</sup> del Consiglio stabiliscono, per il 2014, contingenti di pesca per determinati stock e specificano gli stock cui sono applicabili le misure previste dal regolamento (CE) n. 847/96.
- (3) I regolamenti (UE) n. 1221/2014 <sup>(6)</sup>, (UE) n. 1367/2014 <sup>(7)</sup>, (UE) 2015/104 <sup>(8)</sup> e (UE) 2015/106 <sup>(9)</sup> del Consiglio stabiliscono i contingenti per determinati stock per il 2015.
- (4) Alcuni Stati membri hanno chiesto, anteriormente al 31 ottobre 2014, di riportare all'anno successivo parte dei loro contingenti per il 2014, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. Nei limiti indicati in detto regolamento, i quantitativi riportati dovrebbero essere aggiunti ai contingenti relativi al 2015.
- (5) Il 6 agosto 2014 la Federazione russa ha imposto un embargo sull'importazione di taluni prodotti agricoli e della pesca provenienti dall'Unione. In considerazione di tali circostanze eccezionali, il regolamento (UE) n. 1221/2014 ha modificato i regolamenti (UE) n. 43/2014 e (UE) n. 1180/2013 per quanto riguarda gli stock più gravemente o direttamente colpiti. La modifica consisteva nella possibilità di trasferire una percentuale più elevata dei quantitativi inutilizzati nel 2014 ai contingenti assegnati per tali stock nel 2015. Tali contingenti hanno pertanto già beneficiato di un trasferimento a titolo eccezionale e sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento.

<sup>(1)</sup> GUL 115 del 9.5.1996, pag. 3.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 1262/2012 del Consiglio, del 20 dicembre 2012, che stabilisce, per il 2013 e il 2014, le possibilità di pesca delle navi UE per determinati stock ittici di acque profonde (GUL 356 del 22.12.2012, pag. 22).

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) n. 1180/2013 del Consiglio, del 19 novembre 2013, che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico (GUL 313 del 22.11.2013, pag. 4).

<sup>(4)</sup> Regolamento (UE) n. 24/2014 del Consiglio, del 10 gennaio 2014, che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero (GUL 9 del 14.1.2014, pag. 1).

<sup>(5)</sup> Regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio, del 20 gennaio 2014, che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GUL 24 del 28.1.2014, pag. 1).

<sup>(6)</sup> Regolamento (UE) n. 1221/2014 del Consiglio, del 10 novembre 2014, che stabilisce, per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e che modifica i regolamenti (UE) n. 43/2014 e (UE) n. 1180/2013 (GUL 330 del 15.11.2014, pag. 16).

<sup>(7)</sup> Regolamento (UE) n. 1367/2014 del Consiglio, del 15 dicembre 2014, che stabilisce, per il 2015 e il 2016, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde (GUL 366 del 20.12.2014, pag. 1).

<sup>(8)</sup> Regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio, del 19 gennaio 2015, che stabilisce, per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, modifica il regolamento (UE) n. 43/2014 e abroga il regolamento (UE) n. 779/2014 (GUL 22 del 28.1.2015, pag. 1).

<sup>(9)</sup> Regolamento (UE) 2015/106 del Consiglio, del 19 gennaio 2015, che stabilisce, per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero (GUL 19 del 24.1.2015, pag. 8).

